



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 235 del 31/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2021 VOLTE A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E SOSTENERE LA RESILIENZA DEL TESSUTO CITTADINO ANCHE CON RIFERIMENTO AL PACCHETTO DI MISURE DENOMINATO "OPEN PONTEDERA"

SINDACO

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

- il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
- il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
- le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2020;
- il verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*
- **il Decreto-legge del 18/12/2020 n. 172** «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 contenente misure finalizzate all'avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;
- le proprie precedenti ordinanze nn. 85/2020, 91/2020, 92/2020, 152/2020 con cui sono state disposte una serie di misure comunque riferite al pacchetto «Open Pontedera»;
- il «*Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale e per la determinazione del relativo canone*» così come introdotto con delibera CC di Pontedera n. 13 del 21.2020

Tenuto conto:

- che il persistere delle misure restrittive riguardanti l'emergenza epidemiologica da Sars Cov-2 rende indispensabile e tempestiva la conferma delle misure e delle azioni rientranti nel pacchetto "Open Pontedera" a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale di Pontedera per agevolare il percorso di resilienza della città compromesso a seguito del protrarsi della crisi legata all'emergenza COVID 19;
- del permanere anche per l'inizio dell'anno 2021 delle indifferibili ragioni di pubblico interesse sottese a dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 come meglio specificato in dispositivo;

Tenuto altresì conto:

- nelle more dell'eventuale e necessario recepimento all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale delle presenti misure sussiste l'urgenza e l'improcrastinabile necessità di anticiparne il dispiegarsi degli effetti;

Visto:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

In tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale si applicano le seguenti misure:

a partire dal 7 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021

- **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** del territorio comunale di Pontedera, nei limiti della superficie massima occupabile stabilite dall'ordinanza n. 152 del 19/10/2020 (100 mq) ed alle condizioni stabilite nell'ordinanza n. 85 del 13/05/2020 (allegato A) è consentito **occupare gratuitamente il suolo pubblico**;
- con le strutture mobili temporanee consentite ai sensi dell'ordinanza n. 85 del 13/05/2020 (allegato A);
- con i manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors di cui al "Regolamento occupazione di suolo nel territorio del Comune di Pontedera, mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors" approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Pontedera del 31/12/2020

fino al 31 marzo 2021

- le concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente ordinanza e già rilasciate ai pubblici esercizi **di somministrazione di alimenti e bevande** del territorio comunale di Pontedera sulla base del pacchetto "Open Pontedera" **si intendono automaticamente prorogate**;
- nei casi in cui la concessione in essere per l'installazione della struttura mobile avesse interessato uno spazio diverso ed ulteriore a quello che va oltre la proiezione delle mura perimetrali dell'esercizio (ad es. di fronte ad immobili od esercizi commerciali), è comunque necessario ottenere un nuovo assenso dei relativi proprietari;

fino al 31/12/2021

- alle **occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap** viene riconosciuta l'esenzione del pagamento della Cosap in relazione:
- ai lavori che beneficiano del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020
- a tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) come di seguito elencato a mero titolo esemplificativo:
- interventi di il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

fino al 31/3/2021

- l'eventuale pagamento ritardato della Cosap dovuta per l'anno 2020 con scadenza al 31/12/2020 da parte dei **titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio** non comporterà l'applicazione di sanzioni ed interessi;
- ai medesimi, ai sensi della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, è applicata l'esenzione del pagamento suolo pubblico fino al 31/03/2020;

ORDINA

In tema di mobilità e sosta:

a partire dal 7 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021:

- di applicare le seguenti misure tariffarie:
- riduzione del 50% delle tariffe degli stalli blu su tutto il territorio comunale;
- riduzione del 50% del costo degli abbonamenti dei titolari di partita IVA (commercianti e professionisti);
- di applicare il seguente quadro tariffario:
- mantenere in vigore il sistema sperimentale finalizzato alla sosta di cortesia nelle aree già individuate (Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù);
- **Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù**, euro **0,65** orarie (anziché 1,30 euro/ora), importo minimo euro **0,50** per **46** minuti di sosta con importo massimo ticket euro **2,00**;
- **Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa**, piazza adiacente stazione bus e Via Sacco e Vanzetti, euro **0,25** orarie (anziché 0,50 euro/ora), importo minimo euro **0,20** per **48** minuti di sosta;
- **Parcheggio Fast Park di Piazza Berlinguer** piano superiore munito di cassa automatica e sbarre d'accesso con pagamento a tempo effettivo euro **0,25** orarie (anziché 0,50 euro/ora), importo minimo **0,10** per **24** minuti di sosta. I primi 15 minuti di sosta sono gratuiti;

- **Parcheggio Metro Park** ex Ferrovie dello Stato in fregio a Sud di Via Brigate Partigiane, euro **0,25** orarie (anziché 0,50 euro/ora), importo minimo euro **0,20** per **48** minuti di sosta;
- **Piazza della Solidarietà**, parcheggio recintato e video-sorvegliato dotato di cassa automatica e sbarre d'accesso con pagamento effettivo euro **0,50** orarie (anziché 1,00 euro/ora), importo minimo euro **0,20** per **24** minuti di sosta. I primi 15 minuti di sosta sono gratuiti;
- **la restante parte della zona a pagamento compresa nel quadrilatero del centro città** tariffa oraria euro **0,50** orarie (anziché 1,00 euro/ora), importo minimo euro **0,40** per **48** minuti di sosta (anziché per 30 minuti);
- **Parcheggio di servizio in Viale R. Piaggio presso la Biblioteca G. Gronchi** euro **0,50** orarie (anziché 1,00 euro/ora), importo minimo euro **0,40** per **48** minuti di sosta (anziché per 30 minuti).
- **Gli abbonamenti per titolari di partita IVA nel seguente modo:**
- abbonamento per COMMERCianti e PROFESSIONISTI esercenti la loro attività nel quadrante sud della città, denominato "C", euro **14,50** al mese (anziché 29,00 euro/mese);
- abbonamento per COMMERCianti e PROFESSIONISTI (ad eccezione di quelli esercenti la propria attività nella zona "C"), euro **29,00** al mese (anziché 58,00 euro/mese);
- Gli abbonamenti annuali residenti prima e seconda auto, prima auto ztl ed extra park, regolarmente rinnovati per l'anno 2020 e non rimborsati alla data odierna, sono prorogati fino al 30 giugno 2021 con scadenza fino al 30 giugno dell'anno successivo
- di considerare senza oneri per l'amministrazione comunale e per il soggetto istante l'eventuale occupazione di sosta blu autorizzati e concessi ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel contesto del perimetro di azione OPEN PONTEDERA;
- **la conferma della sospensione temporanea dei servizi di mobilità condivisa, bike- car sharing**, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione;
- la proroga (fino al 31 marzo 2021) delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 91 del 25/06/2020 in merito alla possibilità dei titolari dell'abbonamento riferito alle zone A e B di sosta negli stalli ubicati in una porzione definita di Piazza della Concordia e di Piazza Gronchi così come meglio evidenziato nell'allegato di tale ordinanza;

DISPONE

- che gli uffici comunali competenti istruiscano e processino i procedimenti amministrativi connessi alle misure di cui alla presente ordinanza secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more dell'eventuale necessario recepimento delle medesime all'interno di ogni altro compendio deliberativo e regolamentare comunale;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo,
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino al termine indicato nel dispositivo ed in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale

- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Prefetto di Pisa, al Comandante della Polizia Locale, a Siat Srl, al servizio Suap dell'Unione Valdera, al Servizio Tributi, al Servizio Concessioni nonché agli organi di controllo;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.